

---

# La parità di trattamento economico del lavoratore somministrato: focus sugli aspetti principali

---

di [Celeste Vivenzi](#)

Publicato il 3 Novembre 2022

Per **contratto di somministrazione** si intende il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un **utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti**, per la durata di una missione, durante la quale lavoreranno nell'interesse e sotto la direzione dell'utilizzatore.

In questo contributo ci soffermeremo in particolare sul **principio della parità del trattamento economico** del lavoratore somministrato.

In materia di lavoro somministrato il [Decreto Legislativo n. 81-2015](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2015, supplemento ordinario n. 34, stabilisce che il **contratto di somministrazione** è il contratto - **a tempo indeterminato o determinato** - con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione /controllo dell'utilizzatore.

La disciplina di cui sopra integra la normativa di cui al D.Lgs. n. 276/2003 che già regolava il **contratto di lavoro somministrato** e con il presente contributo si focalizza l'attenzione sul principio della **parità del trattamento economico del lavoratore somministrato**.

## Il contratto di lavoro somministrato: alcuni aspetti generali

In sostanza il contratto di lavoro somministrato vede il coinvolgimento di tre parti ovvero:

- a. il lavoratore, dipendente dell'agenzia di somministrazione, che presta la propria opera *“nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”*;
- b. l'agenzia di somministrazione (**coincide con il datore di lavoro**);
- c. l'impresa utilizzatrice (**che utilizza effettivamente il lavoratore**).



Fra i tre soggetti sopra elencati vengono stipulati due diversi contratti:

- a. il **contratto commerciale di somministrazione**, concluso tra l'Agenzia per il lavoro e l'impresa utilizzatrice, che può essere a tempo indeterminato oppure a tempo determinato;
- b. il **contratto di lavoro, concluso tra l'Agenzia per il lavoro e il lavoratore**, che può essere anch'esso a tempo indeterminato oppure a tempo determinato.

## La normativa

Il rapporto di lavoro in somministrazione è regolato da **norme I**

**Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo**

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento